



Giunta Regionale della Campania

RACCOMANDA A A MANO

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0016948 10/01/2012

Mittente : Giurisdizione esclusiva

Assegnatario : Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti Produttivi

Classifica : 4.



Al Settore Aiuti alle Imprese e
Sviluppo Insediamenti Produttivi
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI (12 - 02)



All'Avv. Rosaria Palma
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III
promosso da Schettino Carmine c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 5967/11 - Pratica n. 117/2011

D.

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa
l'opportunità di impugnativa, in parte qua, della sentenza del TAR Campania, Sez. III,
n. 5967, depositata in data 20/12/11, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

mca/

Handwritten notes:
13/11/2012
[Signature]

CA
117/11



Avv. Rosaria
Palma

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE TERZA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2011. 0972571 22/12/2011
Mittente: TAR NA 3
Assegnatario: Contenzioso amministrativo e tributario



Avvocato Difensore:

Palma Rosaria

Presso:

Palma Rosaria

Via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg. Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 20/12/2011 con il n. 5967/2011 ed esito: **Accoglie Respinge.**

Numero Registro Generale: 928/2011

Parti

SCHETTINO CARMINE, ed altri

Avvocati

Criscuolo Sabato
De Vita Ennio

Contro:

Parti

Regione Campania In Persona Del Presidente P.T.

Avvocati


Palma Rosaria

Napoli, li' 20/12/2011

Il Segretario



[Handwritten signature]



N. 05967/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2011, proposto da:
Carmine Schettino, in proprio e in qualità di rappresentante legale
della ditta Super Plastik, rappresentato e difeso, giusta procura a
margine del ricorso introduttivo, dagli Avvocati Sabato Criscuolo ed
Ennio De Vita, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, presso
lo studio dell'Avvocato Biagio Matera alla via Duomo n. 61;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificato
dall'Avvocato Rosaria Palma dell'Avvocatura regionale, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81;

per l'annullamento

a) del decreto n. 5 dell'11.1.2011 con il quale il dirigente dell'AGC 12

della Regione Campania ha disposto la non ammissibilità della domanda di accesso al credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi di cui all'art. 3 della l.r. n. 12/2007;

b) ove occorra della nota prot. n. 2010.1002992 del 15.12.2010 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda sub a);

c) di tutti gli atti resi nell'istruttoria ed in particolare ove e per quanto occorra, delle note di richiesta di integrazione inviate a mezzo e-mail in date 8.10.2010 e 17.11.2010, nonché, degli atti della Commissione per l'espletamento delle attività istruttorie, pareri, relazioni, verbali, note, non conosciuti;

d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per il risarcimento dei danni patiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 2 febbraio 2011 e depositato il successivo giorno 17, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Campania ha dichiarato non ammissibile la domanda di accesso al credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi di cui all'art. 3 della l.r. n. 12/2007 sulla scorta della seguente motivazione: "Una parte del programma di investimento proposto (ed in particolare la parte di cui al preventivo della Esko Artwork) non risulta agevolabile, trattandosi in parte di aggiornamenti ed adeguamenti da eseguire su beni già in possesso della Ditta e in parte di corsi di formazione. Tali categorie di spesa esulano da quelle ammissibili ai fini dell'aiuto de quo; ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare, infatti, sono agevolabili solo gli investimenti consistenti nell'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali. Considerato che, tanto nella domanda di accesso all'agevolazione quanto nei successivi chiarimenti, gli obiettivi dell'iniziativa, così pure gli effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale e valore aggiunto, nonché il carattere innovativo del programma di investimento proposto sono stati incentrati in maniera più o meno esclusiva sugli aggiornamenti e gli adeguamenti sopra citati, risulta evidente che la non ammissibilità di tale parte del programma – che concorre in maniera significativa al cambiamento del processo produttivo dello stabilimento di codesta Ditta, incidendo sia nella fase di incisione che di taglio – rende il programma di investimento proposto nel suo

complesso, assolutamente inidoneo a rispettare i criteri di valutazione specificati nel d.d. n. 470 del 10.6.2010. In base a quanto stabilito nell'Avviso approvato con d.d. n. 180 del 19.3.2010 e precisato con d.d. n. 470/2010, ai fini dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, è necessario che sia espressa una valutazione positiva con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione fissati con il medesimo d.d. n. 470/2010, ivi compresi quelli relativi al livello qualitativo, alla sostenibilità economica ed all'innovatività dell'iniziativa".

Premette la Ditta ricorrente, che opera nel settore della produzione di imballaggi in plastica dal 1978, di aver chiesto le agevolazioni in questione per effettuare una serie di investimenti produttivi. In particolare il programma di investimento riguardava l'acquisto di nuovi beni per un importo di circa 156 mila euro così suddivisi:

- 42 mila euro circa (preventivo ATLAS COPCO ITALIA s.p.a) relativi a compressori rotativi a vite, essiccatore d'aria compressa a refrigerazione e scaricatore condensa;
- 34 mila euro circa (preventivo LEM s.n.c.) per l'acquisto di un carrello elevatore;
- 58 mila euro circa (preventivo Esko Artwork) per il sistema Full H2 Flexo (ottiche ad alta risoluzione e retini speciali HD) su impianto incisione lastre stampa;
- 21 mila euro (preventivo SIDAN s.rl.) per un sistema di controllo tiro stampante film.

A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

1) violazione del Disciplinare approvato con D.G.R.C. n. 842/2009 nonché dell'Avviso approvato con d.d. n. 180/2010 come integrato con d.d. n. 470/2010, violazione di legge (art. 3 della l.r. n. 12/2007), art. 3 della legge n. 241/1990), eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, illogicità, iniquità, arbitrarietà, travisamento e sviamento) in quanto:

a) contrariamente a quanto assunto dalla Regione i beni di cui al preventivo Esko Artwork sono nuovi e il relativo investimento non può essere definito di mero aggiornamento/adeguamento di beni aziendali già esistenti;

b) il costo del corso di formazione per utilizzare i nuovi macchinari è marginale rispetto al costo complessivo recato nel citato preventivo (1.500 euro su 58.500) e, come tale, non poteva giustificare il rigetto dell'intero programma di investimento;

2) stesse censure sub 1) in quanto:

a) l'eventuale inammissibilità delle spese inserite nel preventivo della Esko Artwork non impediscono l'autonoma valutabilità degli altri investimenti proposti che riguardano diverse fasi del ciclo produttivo;

b) contraddittoriamente, in un altro passaggio della motivazione "l'aggiornamento" viene definito idoneo al "cambiamento del processo produttivo" dello stabilimento;

3) stesse censure sub 1) in quanto non vengono spiegate le ragioni

del mancato rispetto dei criteri fissati dal d.d. n. 470/2010.

Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania che ha eccepito in rito l'inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del Disciplinare approvato con D.G.R.C. n. 842/2009 nonché dell'Avviso approvato con d.d. n. 180/2010 come integrato con d.d. n. 470/2010.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 476 dell'11 marzo 2011 ai fini del riesame.

Con memoria depositata in data 20 ottobre 2011 la ricorrente ha rappresentato che la Regione, all'esito dell'ordinanza cautelare, ha emanato un nuovo provvedimento (d.d. n. 230 del 4 maggio 2011) con il quale, rivalutando la domanda presentata, l'ha ammessa al finanziamento per un importo inferiore a quello originariamente richiesto. Conseguentemente l'interessata evidenzia di non avere più interesse alla decisione della presente controversia in quanto il provvedimento originariamente impugnato è stato definitivamente superato dal decreto regionale da ultimo adottato. La Regione in replica alla memoria della ricorrente ha insistito per il rigetto del gravame evidenziando la provvisorietà del decreto di concessione del contributo da ultimo adottato il quale resta condizionato alla definizione del giudizio in corso.

All'udienza del 1° dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

In primo luogo, in rito, deve essere affermata la persistenza

dell'interesse della ricorrente alla decisione della controversia in esame in quanto, con il d.d. n. 230/2011 emanato dalla Regione in esito alla pronuncia cautelare di questa sezione, il finanziamento è stato concesso espressamente con riserva, subordinandolo alla definizione del merito del presente giudizio.

In secondo luogo, è destituita di ogni fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse sollevata dalla difesa dell'amministrazione resistente. Nessun rilievo preclusivo riveste nella fattispecie la circostanza dell'omessa impugnativa dell'Avviso pubblico e del disciplinare regolanti gli aiuti pubblici de quibus. Il ricorrente, infatti, non contesta tali disposizioni, bensì ne denuncia l'errata interpretazione.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La Regione ha ritenuto la domanda di accesso al credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi di cui all'art. 3 della l.r. n. 12/2007 inammissibile e nel complesso non valutabile in quanto una parte del programma di investimento proposto (quella pertinente al preventivo Esko Artwork) sarebbe afferente a meri aggiornamenti/adeguamenti di beni già in possesso dell'impresa e includerebbe altresì il costo di corsi di formazione i quali non rientrerebbero tra quelli finanziabili ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare. Tutto ciò renderebbe il programma in questione inidoneo a rispettare i criteri specificati nel d.d. n. 470/2010.

La ricorrente, dal canto suo, evidenzia che il preventivo della Esko ha

ad oggetto l'acquisto di nuovi beni, materiali e immateriali e, comunque, l'eventuale esclusione di questi dalle spese finanziabili non poteva dare luogo alla non ammissione dell'intero progetto. Deduce, pertanto, il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato nonché la contraddittorietà dello stesso laddove viene precisato che gli aggiornamenti della parte di programma di cui al preventivo Esko "concorre in maniera significativa al cambiamento del processo produttivo dello stabilimento".

Il motivo è fondato e assorbente.

La Regione, con un giudizio sommario ed esterno, privo di adeguata motivazione, ha considerato la domanda di accesso al credito d'imposta della Ditta ricorrente tout court inammissibile, dunque non valutabile, per la sola presenza di alcune voci di spesa che riguarderebbero l'aggiornamento di beni già esistenti nel patrimonio dell'impresa.

Osserva in proposito il Collegio che il preventivo della Esko riguarda solo una parte del progetto di investimento complessivo (58 mila euro su un totale di 156 mila) e, al suo interno, il costo per i corsi di aggiornamento ha una importanza marginale (appena 1.500 euro). Pertanto, risulta irragionevole e priva di adeguata motivazione la scelta della Regione di ritenere non ammissibile il complesso della domanda di finanziamento senza entrare nel merito delle altre spese di investimento proposte. Sul punto specifico la difesa regionale non

controdeduce all'affermazione di parte ricorrente circa l'autonomia degli altri preventivi di spesa rispetto a quello in contestazione, i quali prevedono l'acquisito di ulteriori beni strumentali. Non senza rilevare, con riguardo alla natura dell'investimento previsto nel preventivo della Esko, quanto sia labile la distinzione proposta dalla difesa regionale (cfr. pag. 9 della memoria) tra "attrezzature volte a completare la capacità funzionale dell'impianto" (le cui spese sono finanziabili ai sensi della nota 9, art. 4, comma 2 del Disciplinare) e il "mero intervento di sostituzione di alcune componenti volte a migliorarne le prestazioni" (che non sarebbe finanziabile). Tale prospettiva in combinazione con quella offerta nel provvedimento ove si dichiara che l'investimento Esko "concorr(a) in maniera significativa al cambiamento del processo produttivo dello stabilimento" della Ditta, "incidendo sia nella fase di incisione che di taglio", rende evidente la perplessità della motivazione con la quale la Regione sorregge la determinazione di inammissibilità della domanda di accesso al credito d'imposta.

In conclusione, per le ragioni che precedono di carattere assorbente, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 928/2011), così provvede:

- a) lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;
- b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- c) condanna la Regione Campania a rifondere a Schettino Carmine in qualità di rappresentante legale della ditta Super Plastik le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Paola Palmarini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)